

STATUTO LUMEVENTI aggiornato con delibera assemblea soci del 20/04/2016

ARTICOLO 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Lumezzane, Via Magenta n° 14 un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione: "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CULTURALE LUMEVENTI".

ARTICOLO 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

ARTICOLO 3

L'associazione si propone di:

- a) Organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali e chiederne l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali; organizzare concorsi, raduni, mostre e ogni altra manifestazione a carattere sportivo e/o motoristico; gestendo, sotto il profilo economico e finanziario, le iniziative organizzate.
- b) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Il tutto a scopo dilettantistico.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo degli scopi associativi;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti, come richiedere il Codice Fiscale o la Partita

I.V.A., ricevere e registrare fatture di acquisto emettere e registrare fatture di vendita, nonché la tenuta di tutti i registri contabili ed il rispetto delle relative scadenze.

ARTICOLO 4

La durata della associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050) e potrà essere tacitamente prorogata di anno in anno.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Il socio può essere:

- socio ordinario con poteri di voto
- socio sostenitore senza poteri di voto
- socio simpatizzante senza poteri di voto

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, anche verbale, al impegnandosi di attendere al statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 7

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività Promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il Proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a Partecipare alle elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci che non ottempereranno a questo obbligo entro il 31 gennaio saranno automaticamente esclusi dalla qualifica di socio.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 9

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

ARTICOLO 12

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ARTICOLO 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante semplice corrispondenza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 17

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell' associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

ARTICOLO 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Membri scelti fra gli associati.

Ai membri del consiglio direttivo nulla sarà riconosciuto come emolumenti in quanto l'opera svolta dai consiglieri è totalmente gratuita. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle vi sia materia su cui ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esecuzione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 21

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 22

Il presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il Potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Lumezzane, via Montini n. 104,

uno agosto duemilatre.